



# COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

## REGISTRO GENERALE

Ordinanza nr. 23 Del 28/02/2021

1<sup>A</sup> SETTORE - SEGRETERIA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

### ORDINANZA

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE A SCOPO PRECAUZIONALE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA COMUNALI E PRIVATI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

#### IL SINDACO

ATTESO che:

- nel Paese è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'epidemia infettiva da Coronavirus denominata Covid 19, per la quale il governo italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;
- in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stato di emergenza da ultimo prorogato, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, fino alla data del 30 aprile 2021;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO l'art.50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e VISTO, in particolare, l'art. 32 nel quale si dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

DATO ATTO che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stato di emergenza da ultimo prorogato, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, fino alla data del 30 aprile 2021;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che, all'art.1, dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

VISTA la seguente produzione normativa finalizzata al contenimento e alla gestione dell'emergenza:

- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che, all'art.1, dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

- i commi 1,2,3, dell'art, 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni con la legge 22 maggio 2020, n. 35 recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» che testualmente recitano:

*1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.*

*2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.*

*3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.*

- DPCM del 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021, recante "Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.." con la quale sono state applicate tra l'altro per la Regione Umbria le misure di cui all'art. 2 del citato DPCM 14 gennaio 2021 (misure reiterate con Ordinanze ministeriali del 29 gennaio 2021 e del 12 febbraio 2021);

- Ordinanza della Regione Umbria n. 14 del 06/02/2021 che ha istituito in tutta la provincia di Perugia ed in alcuni comuni di quella di Terni, una zona rossa rafforzata per il periodo 8 - 21 febbraio 2021 e che al comma 2 dell'art. 2 prevede che per il predetto periodo sono sospesi tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia - fino a 36 mesi di età - pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 così come i servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie, di cui all'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

- Ordinanza della Regione Umbria n. 17 del 19/02/2021 che prorogava fino al 28 febbraio 2021 le disposizioni contenute nell'ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 6 febbraio 2021 n. 14;

VISTA l'ordinanza della Presidente della Regione Umbria in data 26 febbraio 2021 n. 20 che ha posto in zona " arancione rafforzata" tutti i Comuni della Provincia di Perugia e alcuni comuni della provincia di Terni per il periodo 8 - 21 febbraio 2021 disponendo all'art. 1 quanto segue:

1. A decorrere dal 1 marzo 2021 e fino al 5 marzo 2021 nel territorio dei comuni della Provincia di Perugia le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

Sono sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi leFP. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1 sono sospesi nel territorio della Provincia di Perugia tutti i servizi socio educativi della scuola dell'infanzia, statali e paritarie di cui all'articolo 2 comma 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65.

3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, fatte salve le specifiche disposizioni di cui all'art. 1 comma 10 lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021, e limitatamente al territorio dei comuni della Provincia di Perugia, tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da ARPAL Umbria devono essere svolti in modalità telematica a distanza. Le attività laboratoriali, ivi comprese le prove di laboratorio o tecnico pratiche relative agli esami finali, non possono essere svolte in presenza.

4. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, nel territorio dei comuni della Provincia di Terni, in applicazione dell'art 1 comma 10 lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021, le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 50% della popolazione studentesca. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli studenti iscritti per l'anno formativo 2020/2021 ai corsi di istruzione e formazione professionale (leFP) presso le agenzie formative e gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà.

5. Su tutto il territorio regionale è consentita l'attività in presenza nelle sedi scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti delle classi quinte ai fini dell'effettuazione delle prove INVALSI, nonché degli studenti delle medesime istituzioni per le Olimpiadi della Fisica 2021 organizzate da AIF sulla base del bando del Ministero delle Università e della ricerca.

VERIFICATO che l'ordinanza regionale nr. 20/2021 dispone, quindi, che tornino in presenza, nella provincia di Perugia, i servizi educativi della scuola dell'infanzia 0-36 mesi, statali e paritarie, mentre sono sospesi i servizi educativi della scuola dell'infanzia (3-6 anni);

RILEVATI E CONSIDERATI i seguenti ulteriori elementi :

1. La Regione Umbria in data 27/01/2021, con la DGR 53/2021, ha approvato il documento "Emergenza Covid-19: Piano scuole fase 3" per misure di sorveglianza specifiche per il contesto scolastico e per le strutture dedicate all'infanzia da zero a sei anni. Ai fini dell'approvazione del predetto documento, il Comitato Tecnico Scientifico regionale ha espresso il parere di praticabilità della riapertura delle attività scolastiche al 50% di cui al DPCM del 14 gennaio 2021 (art.1, comma 10, lett. s), vincolando tale misura all'inibizione di qualunque attività collaterale, alla luce della significativa incidenza dei contagi rilevata nel territorio regionale, con variazioni provinciali importanti e incidenza di base significativa che potrebbe rapidamente evolvere.

2. In data 31/01/2021 il Commissario all'Emergenza Covid nominato dalla Regione Umbria, ha dato comunicazione che il Nucleo Epidemiologico regionale ha illustrato la situazione epidemiologica della Regione con un'analisi dettagliata, da cui si riscontrano andamenti diversi fra i vari distretti sanitari, alcuni dei quali mostrano un andamento crescente importante e molto più pesante dell'andamento medio regionale, rilevando incidenze > 200/100.000 abitanti in diversi Comuni, così come è emersa l'evidenza di molti cluster in ambito scolastico con numerose classi in isolamento.

3. In conseguenza di quanto rilevato dal Nucleo Epidemiologico, il Comitato Tecnico Scientifico regionale ha approvato una informativa per la Presidente della Giunta regionale, evidenziando, tra l'altro, la necessità di intervenire con misure di mitigazione all'aumentare del livello di rischio tra le quali è da ricomprendere anche l'inibizione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di I grado, qualora si evidenzino un numero pari o superiore ai 200 casi su 100.000 abitanti, in base alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del contesto epidemico, tenuto anche conto della pressione esercitata sulle strutture sanitarie. Il medesimo Comitato Tecnico Scientifico evidenzia anche come complessivamente nella Regione si stia assistendo ad un incremento delle curve (contagi, ricoveri ordinari, ricoveri in TI, decessi), con un indice Rt che si

attesta sul valore di 1,14 ed un'età media dei soggetti contagiati di 48/50 anni; altresì, con riferimento alle età scolari si registra un balzo nelle fasce 6/10 e 11/13 anni e molti sono i cluster scolastici testimoniati anche dal consistente numero di classi in isolamento in territori specifici.

4. Per le considerazioni che precedono, il Comitato Tecnico Scientifico evidenzia come il riaccendersi della diffusione dei contagi renda necessaria l'adozione di misure di contro regolazione rispetto all'attuale sistema di contenimento, ritenendo opportuna l'adozione di misure mirate e focalizzate sugli specifici territori interessati dalla recrudescenza del virus per il contenimento dei contagi nelle aree comunali maggiormente interessate da un'incidenza uguale o superiore a 200 casi per 100.000 abitanti.

5. In base ai dati divulgati dalla Regione Umbria all'interno della dashboard regionale, si rileva, nell'ultima settimana un grave e progressivo aumento dei contagi nel territorio regionale che passano da 6.784 unità del 7 febbraio a 8.082 unità del 13 febbraio.

6. Alla data del 14 febbraio 2021 dalla dashboard regionale emergano dati che danno conto di un aggravamento dell'impatto pandemico con una incidenza sempre maggiore anche nella fascia di età 0-6 anni nel territorio della Provincia di Perugia;

VISTO l'andamento dei contagi nel territorio comunale, come risulta dai dati giornalmente comunicati all'Amministrazione comunale dalla USL 1:

18/01, n. 44 (43 i.d./1 h) ; 19/01, n. 48 (47 i.d./1 h); 20/01, n. 39 (38 i.d./ 1 h); 21/01, n. 37 (36 i.d./1 h); 22/01, n. 42 (41 i.d./1 h); 23/01, n. 45 (42 i.d./3 h); 24/01, n. 45 (42 i.d./3 h); 25/01, n. 41 (38 i.d./3 h); 26/01, n. 59 (53 i.d./6 h); 27/01, n. 56 (50 i.d./6 h); 28/01, n. 65 (59 i.d./6 h); 29/01, n. 71 (64 i.d./7 h); 30/01, n. 76 (70 i.d./6 h); 31/01, n. 81 (75 i.d./6 h); 01/02, n. 80 (75 i.d./5 h); 02/02, n. . 82 (77 i.d./5 h); 03/02, n. 88 (83 i.d./5 h); 04/02, n. 92 (87 i.d./5 h); 05/02, n. 98 (93 i.d./5 h); 06/02, n.114 (108 i.d./6 h); 07/02, n.118 (112 i.d./6 h); 08/02, n.116 (110 i.d./6 h); 09/02, n. 120 (112 i.d./8 h); 10/02, n. 121 (114 i.d./7 h); 11/02, n. 129 (121 i.d./8 h); 12/02, n. 138 (131 i.d./7 h); 13/02, n. 143 (136 i.d./7 h); 14/02, n.155 (148 id /7 h); 15/02, n. **157** (150/7); 16/02, n. **163** (156/7); 17/02, n. **174** (165/9); 18/02, n. **182** (172/10); 19/02, n. **190** (178/12); 20/02, n. **190** (177/13); 21/02, n. **186** (173/13); 22/02, n. ; 23/02, n. **193** (178/15); 24/02, n. **191** (171/13); 25/02, n. **184** (171/13); 26/02, n. **193** (179/14); 27/02, n. **187** (174/13);

CONSIDERATO che:

- dal registro dei contagi sopra riportato si deduce un andamento orizzontale degli stessi che individua una ancora costante pressione negativa sulla situazione sanitaria, dando conto di un aggravamento dell'impatto pandemico sul territorio comunale con una incidenza sempre maggiore degli "attualmente positivi" ;
- negli ultimi dieci giorni nel territorio comunale continuano a registrarsi, per la fascia di età 0-3 così come per l'intera popolazione residente, nuovi casi positivi da Covid-19, in numero che si attesta nella media del mese di febbraio 2021;
- l'andamento della curva rileva l'effetto di riduzione dei contagi certamente ottenuto dalle misure restrittive generali e quelle che la Regione Umbria ha adottato con le Ordinanze n.14/2021 e n. 17/2021 per tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i servizi educativi per la prima infanzia per la fascia di età 0-3;
- allo stato attuale, è estremamente prudentiale perseguire le misure di prevenzione del contagio mantenendo sospese le attività dei servizi educativi per la fascia di età 0-3 in tutte le strutture pubbliche e private del territorio comunale;

CONSIDERATO che molti dei contagi continuano a verificando in misura crescente tra i più giovani anche a causa delle varianti del virus oramai circolanti, di tal ché risulta opportuno ancora limitare al massimo, per la settimana dal 1 al 5 marzo 2021, la propagazione del contagio disponendo la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia 0-3 anni pubblici e privati nel territorio comunale;

RITENUTO che la diffusione del virus presso i bambini nella fascia 0-3 anni sia particolarmente insidiosa perché determina il propagarsi dell'epidemia presso le rispettive famiglie, determinando un pericoloso circolo vizioso volto alla incontrollabile diffusione del virus, che dai bambini si estende ai componenti familiari;

RITENUTO che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché del citato articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATI altresì, in ragione del generale principio di precauzione, i seguenti elementi:

- la situazione negli ospedali regionali risulta essere particolarmente critica e ciò sia in ordine al numero complessivo dei ricoverati sia con riguardo specifico ai ricoverati in rianimazione.
- nella Provincia di Perugia, con specifico riferimento alla fascia di età compresa tra 0 e 5 anni l'incremento dei contagi è in repentina crescita, così come nella fascia 6-10 anni.
- le misure di prevenzione della diffusione del contagio debbono essere adottate facendo riferimento anche al contesto comprensoriale nel quale il comune è inserito.

RITENUTO, pertanto, che alla luce dei dati e degli elementi sopra riportati, la situazione sia tale da imporre l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento si rende necessaria:

- in attuazione del dovere di tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ai sensi dell'art. 32 della Costituzione;
- al fine di adottare specifiche misure relative al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nell'ambito dell'attuale stato di emergenza da ultimo prorogato alla data del 30 aprile 2021;

EVIDENZIATO come le disposizioni adottate con il presente provvedimento sono coerenti con i provvedimenti assunti sia a livello nazionale che regionale e che sono proporzionalmente finalizzate, in base al principio di massima precauzione, al contenimento della diffusione dell'epidemia in corso che nel territorio regionale sta assumendo tratti di particolare preoccupazione e criticità;

DATO ATTO che i provvedimenti oggetto del presente provvedimento sono adottati tenendo conto del principio di massima precauzione, a tutela della salute pubblica e privata sulle specificità e contingenze sopra evidenziate del territorio comunale;

VISTO l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché del citato articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

ATTESO che il presente provvedimento sarà suscettibile di proroghe o modificazioni in ragione dell'eventuale mutamento delle condizioni epidemiologiche limitatamente al territorio comunale;

Ciò posto e considerato, per le motivazioni di cui in premessa,

## **ORDINA**

Con efficacia a decorrere dal 1 marzo sino al 5 marzo 2021

- 1) la sospensione di tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia 0-3 anni comunali e privati presenti nel territorio comunale, di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 e all'art. 2 comma 3 lett. a) b) c) del D.lgs n. 65 del 2017.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune

La presente ordinanza viene trasmessa a mezzo pec: al Prefetto della Provincia di Perugia, al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, alla Regione Umbria, a ciascuno dei dirigenti scolastici interessati, all'Azienda USL Umbria 1, al Comando Compagnia Carabinieri di Umbertide, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Città di Castello, alla Guardia di Finanza Comando Compagnia di Città di Castello ed al Comando di Polizia Municipale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, comunque, dalla pubblicazione all'interno dell'Albo pretorio online del Comune di Umbertide, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Sindaco  
CARIZIA LUCA